

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1437 del 10/09/2018

Seduta Num. 38

Questo lunedì 10 **del mese di** settembre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1480 del 27/08/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO
DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO
FORESTALE REGIONALE N. 03 DEL 01 AGOSTO 2018, IN ATTUAZIONE
DELL'ART.3 BIS, COMMA 4, DELLA L.R. N. 30/81

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fausto Ambrosini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea con oggetto "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" del 03/05/2011 - COM(2011)244;
- la Comunicazione della Commissione Europea con oggetto "Una nuova strategia forestale dell'Unione Europea: per le foreste e il settore forestale" del 20/09/2013 - COM(2013) 659;
- il regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6";
- la legge regionale 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il titolo I, relativo a norme in materia di conservazione di habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Visti inoltre:

- il "Piano Territoriale Paesistico Regionale" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/01/1993;
- il "Piano Territoriale Regionale" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- il "Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 80 del 12/07/2016;
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l.353/00. Periodo 2017-2021, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n.1172 del 02/08/2017;

Dato atto che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30 luglio 2018 è stato approvato Regolamento forestale regionale previsto dall'art. 13 della L.R. n. 30/1981, costituito da 65 articoli;
- con il Decreto n. 122 del 30 luglio 2018 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il Regolamento forestale di cui sopra, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 244/2018 (parte prima) come Regolamento n. 3 del 1° agosto 2018;

Evidenziato che:

- la legge regionale n. 30/1981 e in particolare il comma 4 dell'art. 3bis, stabilisce che per la gestione delle autorizzazioni previste dall'articolo 13 del regolamento forestale regionale previsto dalla stessa legge è istituito un sistema telematico regionale, e che la Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione di tale sistema telematico;
- il Regolamento n. 3/2018 stabilisce quali interventi di utilizzazione forestale devono essere oggetto di autorizzazione o comunicazione agli enti forestali competenti ai sensi della L.R. n. 30/1981 e della L.R. n. 13/2015, al fine di valutare la conformità degli stessi;
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 30/1981, l'art. 3 del Regolamento Forestale n. 3/2018 prevede che:

- la gestione delle procedure da parte degli enti forestali è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della giunta regionale;
- le istanze di autorizzazione e le comunicazioni previste dal Regolamento sono trasmesse all'ente forestale attraverso il sistema telematico e attraverso il medesimo sono contestualmente inoltrate agli enti di gestione delle aree protette, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza;
- per le tipologie di intervento esenti da autorizzazione e da comunicazione, ma soggette a rilascio di nulla-osta o a valutazioni di incidenza in base alle normative vigenti, gli enti forestali forniscono agli utenti il supporto informativo e tecnico per l'eventuale l'inoltro delle istanze agli enti competenti e la successiva comunicazione delle risultanze agli utenti anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici;

Considerato che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 in data 25/01/2016 sono state approvate disposizioni attuative per l'utilizzo di una prima versione di sistema informatizzato per la gestione delle procedure amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995(di seguito PMPF);
- il Regolamento forestale regionale n. 3 del 1° agosto 2018 entrerà in vigore il 15 settembre 2018 e da tale data non troveranno più applicazione le PMPF approvate nel 1995;
- risulta pertanto necessario aggiornare il sistema telematico ai nuovi contenuti previsti dal Regolamento sopracitato;
- è importante disporre di dati affidabili relativi alla statistica forestale e che per rendere efficace il sistema di rilevazione occorre procedere alla rilevazione degli stessi attraverso idonei strumenti informatizzati già dalle fasi autorizzative degli interventi, e la disponibilità dei dati in un unico archivio permetterà alla regione di trattare agevolmente i dati e produrre periodicamente i report necessari;
- l'informatizzazione delle procedure amministrative può consentire una più efficace azione di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti preposti, rendendo

disponibili i dati per l'individuazione delle aree oggetto di intervento già dalla fase di ricevimento della "comunicazione" o "richiesta di autorizzazione";

- l'informatizzazione delle procedure amministrative deve essere realizzata in linea con il riordino delle funzioni delegate in materia forestale, attribuite dalla L.R. n. 13/2015 ai Comuni e alle loro Unioni e in precedenza già attribuite a Province e Comunità Montane ai sensi della L.R. n. 30/1981;
- per quanto sopra, è necessario impostare i contenuti informativi, le modalità di accesso e di funzionamento in coerenza con il Regolamento forestale regionale n. 3/2018;

Dato atto che:

- ai fini di cui sopra è stato predisposto il documento allegato A) del presente atto, recante "Disposizioni attuative per l'utilizzo del sistema telematico regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018. Monitoraggio della gestione forestale";
- che gli aggiornamenti del sistema telematico saranno applicati a decorrere dal 15 settembre 2018 contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento;

Ritenuto quindi di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione "Disposizioni attuative per l'utilizzo del sistema telematico regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018. Monitoraggio della gestione forestale";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007", per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Richiamati altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamati, per quanto riguarda il potere di iniziativa di leggi e regolamenti, i seguenti articoli dello Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13:

- art. 49, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'art. 28, comma 4, lett. n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale;
- art. 28, comma 4, lett. n), il quale prevede che l'Assemblea Legislativa delibera i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprime parere sulla conformità allo Statuto e alla legge degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale;

Vista la propria deliberazione n. 199 del 17/02/2014 avente ad oggetto "Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale";

Vista la determinazione n. 19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

richiamate le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Disposizioni attuative per l'utilizzo del sistema telematico regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018. Monitoraggio della gestione forestale";
- 2) di disporre che il sistema telematico con le caratteristiche definite dalle disposizioni di cui all'allegato A) dovrà essere utilizzato dal 15/09/2018, contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018;

- 3) di disporre che dalla data del 15/9/2018 le disposizioni di cui all'allegato A) sostituiscono quelle approvate con la D.G.R. n. 47/2015;
- 4) di stabilire che con atti del dirigente della struttura regionale competente saranno definite eventuali ulteriori disposizioni attuative di dettaglio e specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la gestione e il perfezionamento del sistema;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 6) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Disposizioni attuative per l'utilizzo del sistema telematico regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018. Monitoraggio della gestione forestale.

1. Finalità e caratteristiche del sistema telematico regionale

Le presenti disposizioni disciplinano i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema telematico previsto dall'art. 13 della L.R. n. 30/1981 per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal nuovo Regolamento Forestale Regionale.

Il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, la cui disciplina, in vigore dal 15/9/2018, sostituisce quella delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 30/1981 subordina l'esecuzione di determinati interventi nei boschi e in altri ambiti di interesse forestale all'ottenimento di autorizzazione o alla presentazione di apposita comunicazione agli Enti forestali, attualmente individuati dall'art. 21 della L.R. n. 15/2015 nei Comuni e nelle loro Unioni.

Con Deliberazione di Giunta n. 47 del 25/01/2016 sono state approvate disposizioni attuative per l'utilizzo di una prima versione di procedura informatizzata per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995.

Il nuovo regolamento prevede, tra l'altro che "ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 30 del 1981 la gestione delle procedure da parte degli Enti forestali è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Le istanze di autorizzazione di cui all'art. 4 e le comunicazioni di cui all'art. 5 sono trasmesse all'Ente forestale attraverso il sistema telematico di cui al presente comma e attraverso il medesimo sono contestualmente inoltrate agli Enti di gestione delle aree protette, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza."

Con questo nuovo sistema si intende agevolare i soggetti richiedenti nella presentazione delle domande e gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo. Come per analoghe procedure, l'obiettivo è quello di ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni, uniformare i procedimenti, rendere accessibili le informazioni ambientali, disporre di dati di sintesi sulle utilizzazioni forestali e favorire la tracciabilità dei prodotti forestali anche in applicazione del Reg FLEGT 995/2010/Ue EUTR.

Il sistema telematico è strutturato nell'ambito del sistema informativo regionale di cui utilizza sistemi hardware e software di proprietà della dalla Regione stessa.

Il sistema è stato progettato aggiornando tutta la struttura in coerenza con i nuovi contenuti degli articoli del Regolamento forestale e in particolare con le procedure previste dagli artt. 3, 4 e 5 dello stesso con l'integrazione di filtri per la compilazione guidata e, l'aggiornamento degli elementi descrittivi e informativi nonché delle informazioni anagrafiche necessarie per l'identificazione degli utenti e operatori e quanto necessario per avviare e integrare i procedimenti connessi. Sono stati aggiornate le componenti di supporto come le funzioni GIS e le basi informative cartografiche necessarie per la migliore individuazione dell'area di intervento e dei principali elementi di valutazione in fase istruttoria.

Nel sistema sono disponibili le seguenti basi informative a supporto delle procedure:

- cartografia catastale
- carte tecniche regionali
- foto aeree
- limiti amministrativi delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000

E' prevista un'ulteriore implementazione dell'applicativo con gli strati cartografici del Sistema informativo forestale regionale e con altre basi cartografiche utili che si renderanno disponibili in futuro.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

A) Enti forestali:

Comuni e loro Unioni, titolari dei procedimenti autorizzativi in materia forestale ai sensi della L.R. n. 13/2015 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni"*;

B) Altri Enti coinvolti nel procedimento: Amministrazioni titolari di competenze autorizzative o consultive ai sensi della normativa vigente, quali:

- Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, Parchi Nazionali e Interregionale: titolari dei procedimenti di nulla-osta e pareri di cui agli artt. 40 e 49 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
- Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, Parchi Nazionali e Interregionale, Regione, Comuni: Enti competenti per il rilascio delle valutazioni di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii.

C) Richiedenti

Soggetti che intendono effettuare interventi previsti dal Regolamento la cui realizzazione è soggetta alle procedure di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso (proprietari, affittuari e titolari di altro diritto reale, altri soggetti che hanno stipulato contratti di acquisto o di comodato, ecc.) riconducibili alle attività sotto elencate:

C1) Attività imprenditoriale, utilizzazioni forestali di tipo commerciale, interventi selvicolturali e altri interventi di manutenzione di infrastrutture nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale:

- Imprese appartenenti alle categorie A), B) e C) previste dall'Albo delle Imprese Forestali di cui alla DGR n. 1021/2015:
- Aziende agricole iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, per interventi su terreni boscati in gestione alla propria azienda, a condizione che gli stessi siano presenti nel piano colturale aziendale;
- Consorzi forestali;
- Usi civici e proprietà collettive per i rispettivi terreni amministrati per l'esercizio del diritto di legnatico ed altri interventi connessi;
- Enti/Amministrazioni gestori di beni forestali di proprietà pubblica.
- Gestori di reti e infrastrutture di servizio pubblico, purché vengano indicate le imprese incaricate dell'esecuzione materiale degli interventi;
- Altre imprese per l'esecuzione di interventi disciplinati dal Regolamento e diversi dai tagli di utilizzazione forestale, nell'ambito dell'esercizio di impresa così come definito dalla normativa vigente;

C2) Attività finalizzata all'autoconsumo e piccola manutenzione (comunque nel limite di 0,5 ha o di 25 t/anno) e altri interventi di natura non imprenditoriale disciplinati dal Regolamento negli ambiti di interesse forestale:

- Gestori (proprietari, possessori) di boschi, di castagneti da frutto, di infrastrutture forestali e di altre aree;
- Aventi diritto per l'esercizio del proprio diritto di legnatico ed altri interventi connessi negli usi civici e nelle proprietà collettive;
- Altri soggetti per attività non imprenditoriali diverse dai tagli di utilizzazione forestale;

D) Intermediari

Soggetti privati o pubblici abilitati alla compilazione delle richieste di autorizzazioni e delle comunicazioni informatizzate per conto dei richiedenti:

- Soggetti pubblici che, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 30/1981, raccolgono le richieste e le inseriscono nel sistema sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti.
- Soggetti privati incaricati dai richiedenti di inserire a sistema le richieste allegando delega del richiedente.

E) Controllori

Amministrazioni preposte ai controlli in materia forestale e ambientale.

F) Utenti

I soggetti di cui alle categorie precedenti e altri soggetti legittimati all'utilizzo del sistema telematico per finalità di monitoraggio, e per attività di studio e ricerca nel settore forestale autorizzate dalla Regione.

3. Utilizzo del sistema telematico

La procedura informatizzata è utilizzata attraverso un servizio web per le funzionalità consentite a ciascun tipo di utente, previa registrazione sul portale "FedERa" gestito da Lepida Spa.

Gli Enti forestali competenti e gli altri enti coinvolti nel procedimento (Enti di gestione delle aree protette) trasmettono alla Regione gli elenchi dei loro operatori ai fini della loro abilitazione per l'inserimento e l'istruttoria delle pratiche.

Gli Enti forestali trasmettono altresì alla Regione i dati dei soggetti pubblici e privati ai fini della loro abilitazione ad operare come utenti intermediari del sistema informativo.

Le Amministrazioni preposte ai controlli trasmettono gli elenchi delle figure da abilitare, previa verifica di idoneità, al ruolo di controllore.

Gli utenti, se in possesso dei requisiti necessari per i diversi ruoli, possono essere abilitati all'accesso al sistema su segnalazione degli Enti forestali, degli altri enti coinvolti nel procedimento e direttamente dalla Regione.

Alla procedura informatizzata si accede via internet al seguente indirizzo:

<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPE>

Per accedere al sistema ed operare è necessario disporre di apposita abilitazione individuale (nome utente/password) attraverso un account FedERa (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione) ad alta affidabilità.

La compilazione della procedura informatizzata può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, purché prima dell'inizio degli interventi forestali e, comunque, entro i termini fissati dal Regolamento forestale.

La competente struttura regionale provvede alla sospensione dell'abilitazione degli operatori che non rispettano le regole contenute nel presente documento.

4. Presentazione delle istanze e delle comunicazioni

La presentazione delle istanze di autorizzazione o delle comunicazioni, attraverso il sistema telematico e con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, può essere effettuata dai soggetti richiedenti direttamente o tramite intermediari, come definiti al precedente paragrafo 2 lettera D). Le istanze e le comunicazioni presentate direttamente dai soggetti di cui alla lettera C1 devono essere effettuate dai soggetti legittimati nell'ambito dell'organizzazione degli stessi.

Le istanze/comunicazioni per le utilizzazioni di boschi ad uso commerciale o attività connesse all'esercizio di attività imprenditoriale possono essere presentate solo dai soggetti di cui al paragrafo 2 lettera C1) in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del Regolamento.

Le istanze /comunicazioni per le utilizzazioni di boschi ad uso non commerciale o autoconsumo possono essere presentate solo dai soggetti di cui al paragrafo 2 lettera C2) (ad es. legna da

ardere per lavori di piccola manutenzione o connessi allevamento di animali allo stato brado, ecc. quando esercitate fuori dall'ambito professionale).

In caso di istanze/comunicazioni effettuate da soggetti per superfici non di proprietà, l'ente forestale può richiedere anche l'assenso del proprietario o la dimostrazione dell'esistenza di un accordo con lo stesso.

L'organizzazione e le modalità di supporto agli utenti sono gestite da ciascun ente forestale in attuazione dell'art. 3 del Regolamento.

5. Contenuti tecnici

Al fine di rendere completo e integrato il sistema telematico, si rendono necessarie alcune informazioni funzionali all'operatività del procedimento informatizzato che pertanto devono essere fornite obbligatoriamente. In particolare, tali informazioni sono:

- Tipologia di destinazione dei prodotti legnosi provenienti dall'utilizzazione: commerciale/non commerciale,
- Stima dei quantitativi di materiale legnoso ricavabile dall'utilizzazione.

Con disposizioni del dirigente della struttura regionale competente sono fornite in dettaglio le indicazioni per la compilazione delle informazioni richieste dal sistema, tramite apposito manuale contenente le istruzioni per la compilazione delle istanze e delle comunicazioni.

6. Registrazione delle richieste e delle comunicazioni

Le istanze per il rilascio di autorizzazioni e le comunicazioni previste dal Regolamento sono compilate direttamente a video previa autenticazione dell'utente.

Al momento dell'avvio della compilazione dell'istanza o della comunicazione il sistema assegna un numero univoco di identificazione.

Qualora ricorra il caso, il sistema cartografico regionale individua in automatico l'Ente di gestione delle aree protette interessato territorialmente dal procedimento.

Gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi della parte seconda del Regolamento, per la cui realizzazione la legge richiede anche il rilascio di altre autorizzazioni non preventivamente acquisite dal richiedente, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento. A tale fine in questi casi il sistema telematico, attraverso l'elaborazione dei dati inseriti dal richiedente, definisce automaticamente il procedimento quale istanza di autorizzazione.

A fine compilazione, con l'attivazione dell'apposito tasto di inoltro, le pratiche sono trasmesse all'Ente forestale competente tramite il sistema telematico e all'Ente di gestione delle aree protette individuato attraverso il medesimo automatismo sopra citato.

Le asseverazioni, le dichiarazioni, le relazioni e i progetti da allegare alla pratica devono essere sottoscritti con firma digitale e inseriti nel sistema come allegati.

Il sistema telematico invia alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente l'avviso dell'avvenuta trasmissione che vale come avvio del procedimento. In tale fase il sistema trasmette altresì apposito avviso alla casella di posta certificata dell'Ente forestale competente e dell'Ente di gestione delle aree protette quando competente ai sensi di legge. Dalla data di ricevimento della pratica, l'istanza/comunicazione e i relativi allegati sono accessibili agli Enti forestali e agli Enti competenti in materia di Aree protette e di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) ai fini dei pareri dovuti. Tramite il sistema, la pratica è altresì trasmessa direttamente ad altri Enti coinvolti nel procedimento quando questo risulti tecnicamente possibile e l'Ente è individuabile automaticamente.

7. Procedimenti

L'Ente forestale titolare del procedimento provvede alla gestione complessiva dello stesso, compresa l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta dovuti per legge che costituiscono atti endoprocedimentali, fra questi rientrano in particolare:

- valutazioni di incidenza e nulla osta, quando previsti, rispettivamente per gli interventi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Aree protette naturali

- autorizzazioni dell'ente competente in materia di vincolo idrogeologico connesse alle esigenze di esbosco dei prodotti e di altre attività previste dal Regolamento;
- pareri o autorizzazioni comunali per la raccolta di piante officinali, la realizzazione di manifestazioni su strade e piste forestali, ecc.;

L'Ente forestale provvede all'inoltro delle istanze/comunicazioni ad altri enti coinvolti nel procedimento qualora il sistema telematico non provveda direttamente alla trasmissione automatica agli stessi.

Le autorizzazioni rilasciate e le comunicazioni presentate sono rese disponibili ai soggetti e alle autorità preposte alle attività di controllo, preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

Nei casi in cui il Regolamento stabilisce che per l'esecuzione dei lavori è necessaria la presenza di un direttore dei lavori, quest'ultimo deve essere chiaramente individuato all'atto di presentazione della comunicazione o istanza di autorizzazione.

I contenuti tecnici inseriti nel sistema di gestione informatizzato costituiscono la documentazione tecnica di riferimento per tutte le decisioni relative al procedimento; a tale proposito gli enti inseriscono nel sistema tutte le informazioni, i dati e le prescrizioni utilizzando le funzionalità e gli spazi appositamente predisposti ovvero allegando ulteriore documentazione in formato digitale (inserimento file allegati).

Nelle eventuali comunicazioni tra Enti, quando necessarie ai fini della protocollazione si fa riferimento al numero della pratica/istanza attribuito dal sistema.

8. Tutela dei dati

La registrazione al sito per la richiesta di abilitazione implica la presa visione e la piena conoscenza delle presenti disposizioni.

Tutti gli operatori hanno l'obbligo di rispettare le leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

La Regione, gli Enti forestali e gli altri Enti coinvolti nel procedimento, nonché i soggetti controllori, sono titolari del trattamento dei dati presenti nel sistema telematico in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, e possono utilizzarli esclusivamente per i relativi fini istituzionali in conformità alla normativa vigente. Devono, altresì, ciascuno per quanto di competenza, adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

La Regione, gli Enti forestali e gli altri Enti coinvolti nel procedimento devono adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e per tutelare i diritti degli interessati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016.

La Regione in qualità di gestore del sistema informativo garantisce l'attivazione e il funzionamento del sistema.

La Regione può utilizzare i dati presenti nel sistema telematico per finalità di monitoraggio degli interventi selvicolturali e per la predisposizione e/o validazione di dati statistici, come quelli che devono essere trasmessi periodicamente all'ISTAT tramite le schede di rilevazione ISTAT For. 209, For. 81 e For. 81.1, nonché per altre elaborazioni di supporto alla pianificazione di settore finalizzati alla valorizzazione dei prodotti forestali, alla valutazione in merito alla gestione forestale sostenibile, all'organizzazione dei controlli. Le relative elaborazioni sono rese disponibili attraverso il sito web della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1480

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1480

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1437 del 10/09/2018

Seduta Num. 38

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi